



8 agosto 2014

Casse, contributi rivalutabili più dell'Istat

di Matteo Prioschi

Le casse di previdenza dei professionisti possono rivalutare il montante contributivo degli iscritti in misura superiore a quello previsto dalla legge. Così ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 3859/2014 in merito a un ricorso proposto dalla Cassa di previdenza Enpaia-Agrotecnicisti e dal collegio nazionale dell'albo.

In base a quanto stabilito dalla legge 335/1995 (riforma Dini), le casse di previdenza che utilizzano il sistema contributivo devono applicare sui contributi versati un tasso annuo di capitalizzazione determinato dalla variazione media del Pil nominale nel quinquennio precedente, così come calcolato dall'Istat.

Quale effetto del rallentamento della crescita economica, tale tasso è andato via via riducendosi nel corso degli anni: dal 4,050% applicato nel 2005, si è arrivati all'1,616% nel 2011 per poi scendere ulteriormente allo 0,1643% nel 2013.

Per garantire una rivalutazione dei contributi sufficiente a determinare importi pensionistici adeguati ai futuri pensionati, nel 2011 la Cassa di previdenza degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, in base a quanto previsto dal suo regolamento e tramite delibera, ha stabilito di incrementare la rivalutazione dei contributi oltre quanto stabilito dalla legge, attingendo agli utili di gestione finanziaria (arrivando a un tasso del 2,4247%).

Il ministero del Lavoro, che vigila sulle Casse, non ha però approvato tale delibera sostenendo che la legge 335/1995 non consente deroghe alle norme in essa indicate.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del Tar, ha stabilito però che l'annullamento della delibera non è valido. Secondo i giudici, infatti, le leggi prevedono che le Casse «debbano rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi cinque anni. Tali leggi stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo che va assicurato; ma non vietano che le singole Casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consente di erogare trattamenti pensionistici più alti».

E aggiungono che da tale possibilità «deriva indirettamente un'incentivazione dell'impiego efficiente delle risorse».

La sentenza del Consiglio di Stato riguarda direttamente Enpaia e gli altri enti di previdenza dei professionisti nati dopo la riforma previdenziale del 1995, ma anche gli iscritti alle "vecchie" casse (quelle oggetto del decreto legislativo 509/1994) a cui si applica il contributivo puro.